

Oggetto: Legge 15 dicembre 1999, n.482 (norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche) – Finanziamento dei progetti relativi ai fondi previsti dagli art. 9 e 15 della legge e delle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione della legge, emanato con d.P.R. 2 maggio 2001, n.345 - Fondi 2006.

1. Aspetti di carattere generale

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti e integrazioni alla circolare 24 febbraio 2005 prot. DAR/1785/05/13.3.5.17 , con la quale sono state indicate le linee guida in ordine alla valutazione dei progetti, presentati dalle amministrazioni pubbliche locali e territoriali, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui criteri di ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, emanato in data 22 dicembre 2004 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2005, che apporta diverse innovazioni alla disciplina del finanziamento dell'attività progettuale.

Per una migliore lettura sono indicati in grassetto gli adempimenti obbligatori.

Un primo aspetto innovativo è quello di prevedere la possibilità per gli enti locali di presentare progetti che abbiano come finalità, non solo l'adeguamento degli uffici della pubblica amministrazione locale a corrispondere in lingua minoritaria con i cittadini appartenenti ad una minoranza, ma anche la salvaguardia, la promozione e la diffusione delle lingue e delle culture minoritarie.

Tale ampiezza di contenuto degli interventi, risponde all'esigenza di offrire uno spazio alla progettualità degli enti locali volto a graduare temporalmente, secondo le proprie esigenze, gli interventi per adeguare i propri uffici ad usare la lingua minoritaria. Vi possono essere, in sostanza, degli enti locali per i quali la fase di adeguamento dei propri uffici debba scontare una fase preliminare di salvaguardia, promozione e diffusione della lingua stessa.

Per tali motivi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri richiede un adempimento importante all'articolo 3 per gli enti locali: esprimere nel progetto o nei progetti presentati un **ordine di priorità** degli interventi da finanziare. Si richiama, a tal proposito, l'osservanza puntuale di tale disposizione.

2.1 Sportelli linguistici

Le disposizioni del decreto, relative a tale tipologia di intervento, sono molto puntuali. Si precisa che il personale preposto a tale servizio, in assenza di personale dell'amministrazione idonea ad esprimersi nella lingua minoritaria, debba essere traduttore-interprete. A tal proposito, appare doveroso tener presente che nei vari incontri con gli uffici regionali è emerso che spesso vi sono difficoltà a reperire personale con tale qualifica, trattandosi di lingue non di uso corrente. Si è ravvisata

l'opportunità, quando si verifica tale situazione (di cui si farà espressa menzione nel progetto), di ricorrere per la copertura dei posti a personale in possesso di un accertato curriculum di studi in materia, tale da consentire risposte verbali e scritte ai cittadini che usano la lingua ammessa a tutela.

Per lo sportello linguistico è prevista la durata di un quinquennio di finanziamento statale, pertanto **il richiedente dovrà dichiarare se trattasi di sportello di nuova istituzione, ovvero di prosecuzione della sperimentazione; in tal caso, deve essere indicato l'anno della sua istituzione, nonché la durata del funzionamento.** Si precisa che per durata si intendono tutti gli anni in cui lo sportello ha funzionato, indipendentemente se la richiesta sia stata avanzata dall'ente ove opera lo sportello, ovvero dal livello di governo superiore (es. sportello linguistico comunale richiesto per due anni dalla provincia e per tre anni dal Comune).

Per quanto attiene l'esposizione dei costi per tale tipo di intervento si richiede:

- ammontare della retribuzione (giornaliera, o oraria, o mensile, ecc.);
- numero delle ore di apertura dello sportello (ovvero numero dei giorni con indicate le ore giornaliere)
- rapporto di lavoro del personale impiegato a tempo determinato (da indicare espressamente).

Altri costi dovranno essere indicati in forma dettagliata tenendo comunque conto che talune spese non sono considerate finanziabili (spese generali, spese per arredamento, spese per coordinamento progetto, ecc).

In considerazione dell'esiguità delle risorse disponibili, nonché del crescente numero di progetti presentati dalle comunità locali, si raccomanda il coordinamento nella progettazione degli sportelli linguistici, privilegiando quelli di tipo sovracomunale, laddove particolarmente sono interessati comuni di piccole dimensioni, al fine di evitare l'introduzione di tetti di spesa che potrebbero non consentire una corretta realizzazione del progetto e una ottimale utilizzazione delle risorse.

2.2 Formazione linguistica

I dati inerenti la formazione linguistica, destinata esclusivamente al personale dipendente, devono contenere riferimenti che giustifichino la spesa: ore di lezione, compensi ai docenti, numero presunto di allievi partecipanti ai corsi. Sarà importante anche conoscere il luogo e la struttura ove i corsi saranno svolti.

Anche per tale intervento non si indica un tetto massimo di spesa, ma si raccomanda di privilegiare forme coordinate di progettazione per una migliore utilizzazione degli eventuali contributi concessi. Di tale coordinamento si terrà conto in sede di valutazione dei progetti e di eventuale introduzione di tetti di spesa.

2.3. Interventi finalizzati alla salvaguardia, alla promozione ed alla diffusione delle lingue e delle culture ammesse a tutela

Si conferma quanto esposto nelle precedenti circolari con alcune precisazioni e richiamando in particolare alcuni aspetti.

L'oculatezza nel formulare le ipotesi degli interventi deve essere un requisito necessario, in considerazione del vasto ambito di possibilità progettuale in materia.

Infatti l'esperienza degli anni precedenti ha dato modo di constatare che la maggior parte dei progetti a carattere culturale presentati dagli enti locali, avevano il difetto di essere iperdimensionati con un enorme assorbimento di risorse, che contrastano con i fondi a disposizione.

Pertanto, anche in questo caso non si ipotizzano tetti di spesa; si raccomanda, quindi, di non lasciare al Dipartimento per gli affari regionali il compito di ridimensionare i progetti, in quanto, particolarmente per tale tipologia di interventi, il rischio di comprometterne l'esecuzione è molto elevato.

Per quanto sopra esposto, saranno particolarmente presi in considerazione progetti che propongono interventi a carattere culturale che si inquadrano in progetti più vasti promossi dalla Regione o dalle Province ovvero dagli enti locali, e che costituiscono una porzione posta a carico del finanziamento statale.

2.4 Toponomastica

Si riconferma quanto rappresentato nella seconda circolare del 14 febbraio 2006, pertanto, **gli interventi per toponomastica dovranno essere inclusi in progetti espressi da livelli di governo superiori al comune.**

2.5 Altri aspetti di carattere particolare

Per quanto attiene i progetti presentanti dalle comunità montane, si ribadisce quanto espresso nella circolare del marzo 2004, circa la necessità di una **delega dei comuni per iniziative riguardanti le comunità linguistiche ricomprese territorialmente nella Comunità montana.**

Si fa presente altresì che la realizzazione di siti web, ove risulti strumentale allo sportello linguistico, è considerata come facente parte dello sportello stesso e quindi non dà luogo ad un finanziamento autonomo.

Si rinnova, infine, la raccomandazione sulla necessità di **indicare analiticamente le voci che compongono la spesa totale degli interventi.** Si richiede, in sostanza, che a fronte delle singole voci di spesa siano indicati i costi unitari che le compongono.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si forniscono per eventuali contatti e delucidazioni i seguenti numeri di telefono: dr. Fedele, tel: 06-6779.6364, sig.ra Pace tel. 06-6779.6331, dr.ssa Di Loreto tel. 06-6779.6370, sig. Pasquali tel. 06-6779.4535.

Roma,

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dr. Sebastiano Piana)